



G.V.C.A.

Gruppo Volontario Cinofilo Acese

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE" O.d.V. – G.V. C. A. O.d.V.

ART. 1

Denominazione e sede

L'Associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. (sigla G.V.C.A. O.d.V.) - C.F. 90014320874 è stata costituita il 13.03.1992 in Acireale (CT) corso Umberto nr. 113 con atto a rogito del notaio Carmela Lo Giudice (nr 4640 del repertorio nr. 1784 della raccolta), registrato in Acireale (CT) il 23.03.1992 al nr. 380; la stessa ha assunto la forma giuridica di Associazione indicando lo svolgimento dell'attività di Protezione Civile e, per questo, è iscritta al progressivo 231 del registro delle Odv di protezione civile nell'elenco territoriale della Regione Sicilia (Albo Regionale n° 80 D.D.G. 296/03).

Alla data di approvazione del presente Statuto l'organizzazione ha sede legale in Acireale, via Manzoni n° 13. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea Ordinaria.

ART. 2

Statuto

Con l'adozione del presente Statuto l'Associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato – O. d. V. - ed è disciplinata ed agisce ai sensi del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Per la specifica attività di Protezione Civile l'organizzazione osserva, altresì, le norme di cui alla Legge 16.03.17 nr. 30 e del Dlgs. 02.01.2018 nr.1 - Regolamento recante la disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile e del "Codice della Protezione Civile" -. Eventuali successive modificazioni del presente Statuto, previste e stabilite dalle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, si intendono obbligatoriamente recepiti senza modifiche statutarie.

5.000

STATUTO

DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
"GRUPPO" S.p.A. - G.M.C.A. S.p.A.

ART. 1

La denominazione della società è:

La sede della società è in Roma, in via ...
La durata della società è illimitata.
La rappresentanza della società è esercitata dal ...
La gestione dell'amministrazione della società è affidata al ...
La società ha per oggetto ...



ART. 3 Finalità

L'Associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. opera nell'ambito della Protezione Civile con lo scopo di raggruppare quanti si dedicano, a diverso titolo, al soccorso con unità cinofile.

Essa, principalmente, intende essere al servizio delle Autorità di Protezione Civile mediante attività di soccorso svolte nei confronti di terzi in ambito regionale, nazionale ed internazionale in favore delle persone disperse e/o colpite da calamità e, pertanto, dichiara di svolgere l'attività prevista dall'art. 5 lett. Y e I Dlgs. 03.07.2017 nr. 117.

Per conseguire lo scopo l'Associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. intende porsi al servizio di Istituzioni, Enti, Organizzazioni o altre figure riconosciute preoccupandosi, principalmente, di formare, addestrare ed impiegare unità cinofile (conduttore e cane), direttamente o tramite terzi soggetti, per la ricerca di dispersi con le modalità che riterrà più idonee, anche partecipando a specifiche e mirate attività addestrative finalizzate al miglioramento delle proprie unità da soccorso; in via secondaria l'Associazione potrà promuovere o realizzare eventi culturali, formativi, divulgativi ed ogni altra attività utile a promuovere la cinofilia da soccorso.

La O.d.V. si prefigge, inoltre, di gestire sul territorio l'intervento guidato dalle unità cinofile, in funzione del grado di preparazione, valutata per ogni singola unità e ottimizzando gli interventi tramite una valutazione in tempi reali della necessità e delle disponibilità di soggetti adatti a portare soccorso nel più breve tempo possibile.

Alla finalità del Gruppo sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico o confessionale, esso non persegue scopi di lucro.

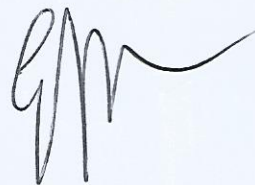
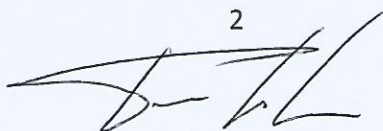
Pertanto, l'Associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. per il conseguimento delle finalità associative, si propone di svolgere attività quali ad esempio:

- Addestramento ed impiego delle unità cinofile per il soccorso di soggetti dispersi e/o colpiti da calamità;
- Svolgimento di attività culturali, ricreative, divulgative atte a promuovere la cultura cinofila e di Protezione Civile, diffondere la solidarietà nei rapporti umani ed il senso civico;
- Proposta ad Enti Pubblici di attività specifiche per la promozione dell'oggetto associativo con particolare riferimento ad attività di natura solidaristica a favore dei cittadini e delle popolazioni colpite da calamità;
- In modo complementare e non prevalente e con il solo scopo di attuare l'attività istituzionale può organizzare manifestazioni ed iniziative, raccogliere fondi, sponsorizzazioni e proventi pubblicitari.

Per lo svolgimento delle attività la O.d.V. si avvale in via prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite degli associati. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



2



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà decisa dal Consiglio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.4

Soci

Possono essere soci del G.V.C.A. O.d.V. tutte le persone fisiche residenti sul territorio italiano, di accertata moralità che abbiano interesse di realizzare gli scopi associativi attraverso l'attività cinofila da soccorso e la cui domanda di ingresso in associazione sia presentata nei modi previsti dal presente statuto e sia stata accettata dal consiglio direttivo.

Lo svolgimento delle attività cinofile di ricerca e soccorso di persone colpite da calamità nelle specializzazioni macerie o detriti, valanghe o superficie è la condizione necessaria per essere ammessi quali soci.

I soci dell'associazione GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE O.d.V. si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della organizzazione sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.

Il consiglio potrà nominare soci onorari, persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia da soccorso. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

I soci ordinari possono essere persone fisiche che siano coinvolte direttamente in attività cinofile con specializzazione del soccorso.

I soci ordinari, persone fisiche, devono essere soggetti maggiorenni e godere dei diritti civili così da poter svolgere il servizio di volontario di Protezione Civile.

Possono essere soci anche persone inferiori alla maggiore età, ma comunque non inferiore a 16 anni, che però non hanno diritto al voto e non possono intervenire in attività operativa di Protezione Civile.

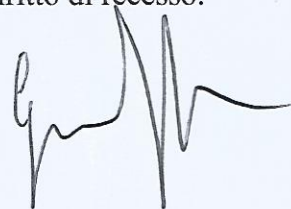
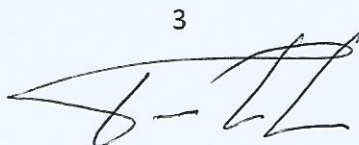
L'aspirante nella domanda dichiara la volontà di voler osservare lo Statuto ed i regolamenti associativi. La deliberazione è comunicata in forma scritta all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

L'aspirante può, entro 30 giorni da un'eventuale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Detta richiesta deve essere avanzata via raccomandata a/r indirizzata alla sede legale della associazione da inviarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero inviata per P.E.C. alla associazione. Farà fede la data di spedizione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



3



L'iscrizione a socio vale per l'anno in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata o PEC, formale atto di dimissioni entro il 31 dicembre.

A tutti i soci ed ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

I diritti e doveri degli associati sono:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione dei libri sociali;
 - votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi ed in regola con le quote associative;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- partecipare attivamente alle attività associative con costanza ed impegno nel rispetto reciproco dei ruoli assegnati;
 - sottoporsi ai vari test operativi individuati dal Direttivo che sono previsti per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso, e da altre eventuali prove che si rendessero necessarie per la maggior garanzia di efficienza operativa. Il superamento dei test operativi è obbligatorio per operare in attività di soccorso;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - promuovere le finalità associative e promuovere verso terzi il buon nome dell'Associazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale, che può essere stabilita dall'assemblea in quantità differenti a seconda della qualifica del socio, è intransmissibile e non rivalutabile e vale per l'anno in corso.

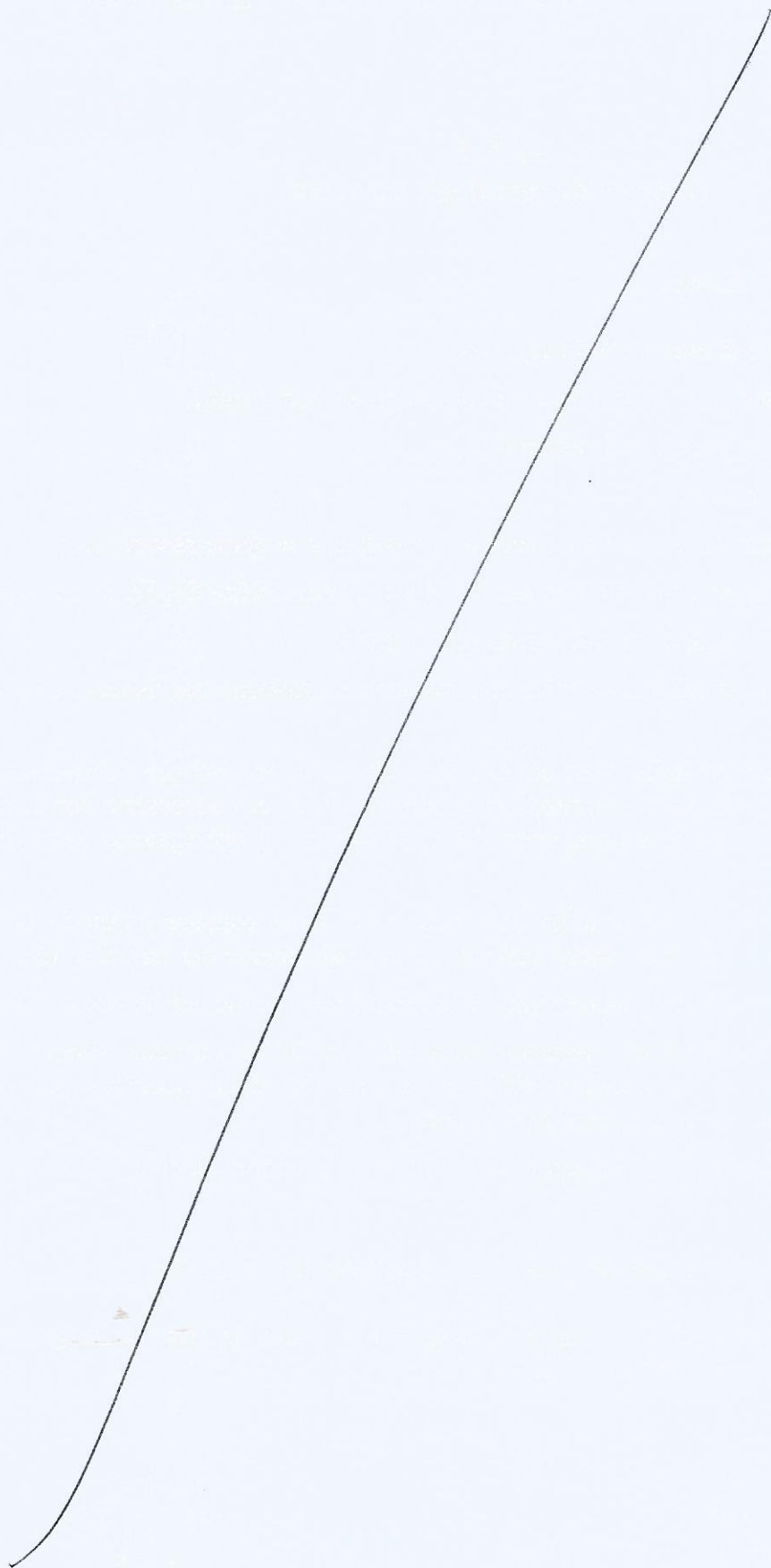
I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede di questa Associazione.

Sul mancato rispetto dei diritti e doveri del socio vigila il collegio dei Probi Viri.

Sull'osservanza può vigilare anche il Consiglio Direttivo il quale, in caso di infrazioni, darà comunicazione scritta al collegio dei Probi Viri.



4



ART.6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità (che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 30 aprile di ogni anno), per espulsione deliberata dall'assemblea su proposta dei Probi Viri.

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti può essere espulso dall'organizzazione. Il Consiglio (anche in persona di solo uno dei suoi membri), laddove venga a conoscenza di atti o fatti che a proprio avviso legittimino l'espulsione dell'associato, ne informa per iscritto e in maniera circostanziata il Collegio dei Probi Viri, nella persona del presidente che nominerà, all'interno del Collegio dei Probi Viri, un relatore con il compito di istruire il fascicolo della pratica di espulsione contenente l'informativa dell'Organo Amministrativo.

La comunicazione di avvio del procedimento di espulsione viene comunicata all'associato con l'invito a fornire le proprie difese per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Le eventuali giustificazioni dell'associato, nonché una breve relazione illustrativa del procedimento a cura del relatore verrà letta e sottoposta all'assemblea alla prima convocazione utile, eventualmente anche ad hoc ai fini della sola delibera di espulsione. Quest'ultima è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato il relatore del Collegio e le eventuali giustificazioni pervenute in forma scritta dall'interessato.

La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata all'associato in forma scritta via raccomandata o PEC entro 30 giorni. Avverso l'espulsione è ammesso il solo ricorso al Collegio dei Probi Viri, in plenum dei tre effettivi, da inviare entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta notifica di espulsione.

Lo stesso Collegio dei Probi Viri può assumere informazioni, e/o sentire l'interessato a proprio insindacabile giudizio, con il solo obbligo di redigere verbale delle eventuali fasi istruttorie in forma scritta e sintetica che entrerà a fare parte del fascicolo di espulsione.

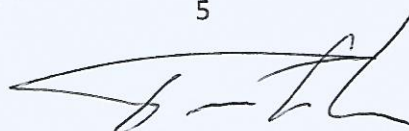
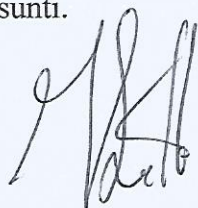
Il Presidente del Collegio dei Probi Viri è il responsabile ed il relatore del ricorso avverso il procedimento di espulsione.

La decisione del Collegio dei Probi Viri, assunta con provvedimento scritto, dovrà entro 30 giorni essere sottoposta nuovamente al voto segreto della Assemblea nella prima convocazione utile, anche ad hoc.

La votazione avrà come unico oggetto la conferma o meno della decisione del Collegio dei Probi Viri. Laddove l'Assemblea non approvi, la nuova decisione del Collegio sarà priva di ogni efficacia e rimarrà pertanto fermo il provvedimento di espulsione precedentemente adottato.

La presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.



1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



ART. 7

Organi sociali

Sono organi sociali:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il presidente con poteri di rappresentanza;
- Il Collegio dei Probi Viri;
- Il Collegio dei Garanti Contabili.

Al verificarsi delle condizioni di Legge potrà essere nominato con le modalità di Legge:

- L'Organo di Controllo
- L'Organo di Revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.8

L'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano.

L'assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Ciascun socio, in piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, sia ordinario che sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata: sono ammesse due deleghe per associato.

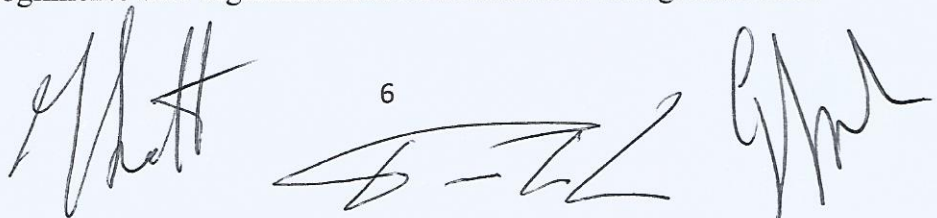
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro.

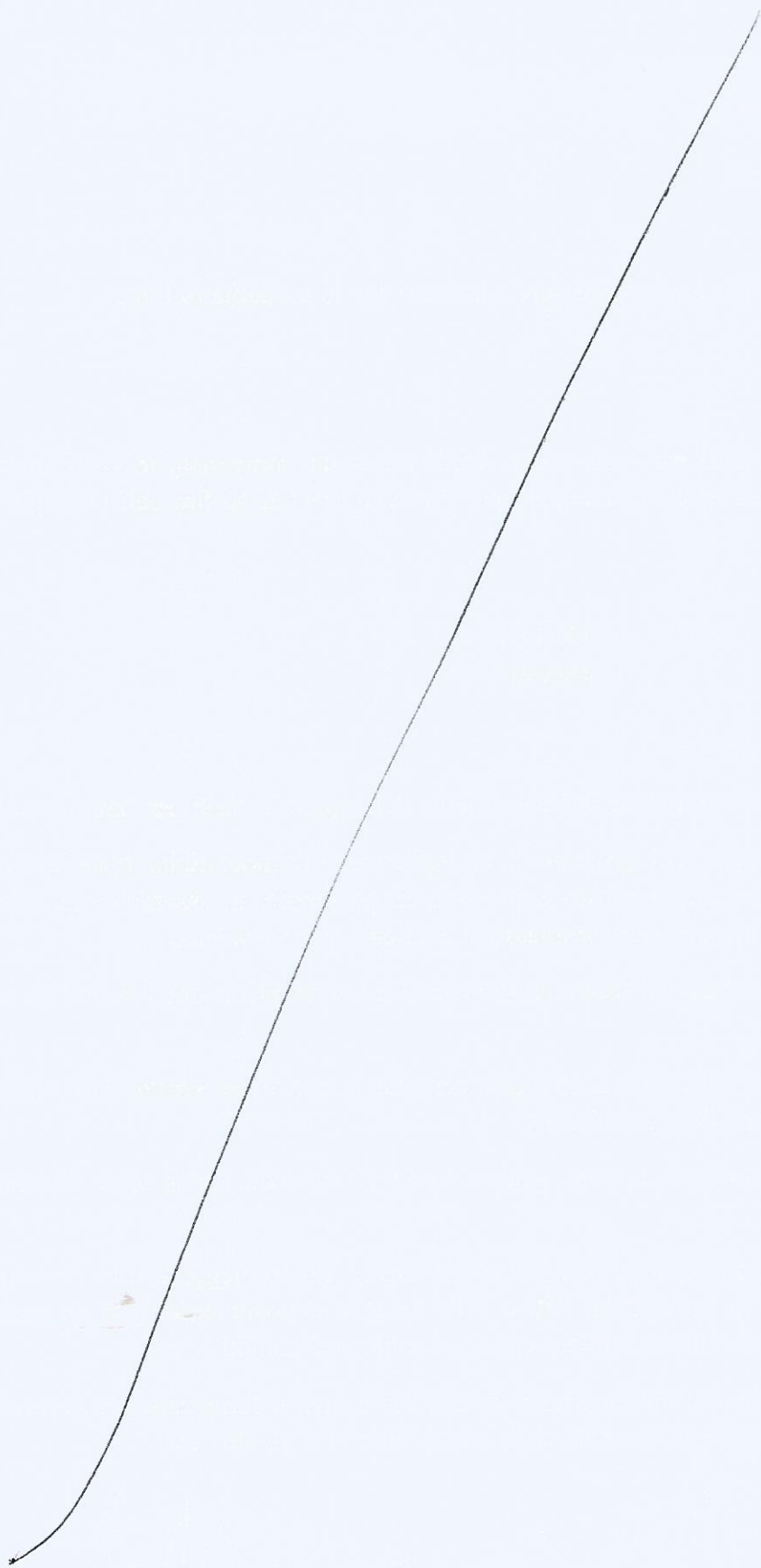
L'assemblea è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato a presiederla.

Essa, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



6



L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti. In caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale dovrà essere ripetuta fino al raggiungimento di un risultato di maggioranza.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo e per l'approvazione del programma delle attività dell'anno in essere.

Inoltre, l'assemblea ordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente dell'associazione da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene a cura del presidente mediante l'invio degli inviti per posta ai soci, oppure tramite PEC, mail o gruppo WhatsApp; la convocazione contenente l'ordine del giorno deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

ART.9

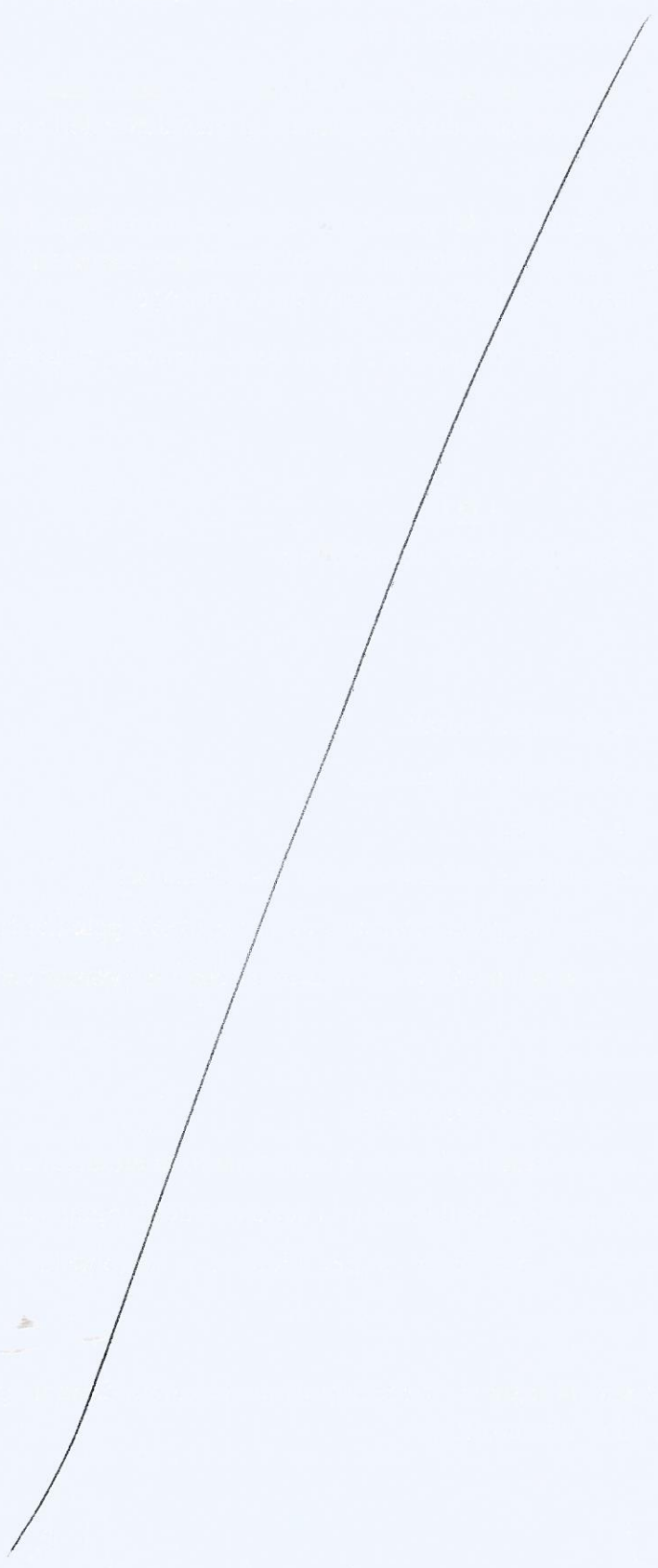
Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle modificazioni di atto costitutivo, Statuto e regolamento di attuazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

Ogni argomento sottoposto a voto assembleare si ritiene approvato se votato dalla maggioranza dei presenti purché l'assemblea sia validamente costituita.





ART.10

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle motivazioni per cui è stata convocata ed espressamente sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti o in delega.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 7 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata all'unanimità.

Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.12

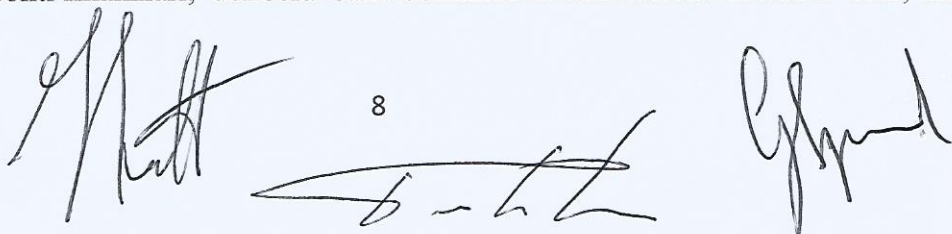
Il Consiglio Direttivo

Il consiglio è composto da 3 a 5 consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Il numero dei consiglieri da eleggere sarà deciso dall'adunanza prima dell'elezione del consiglio stesso.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno reintegrati dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino alla scadenza del mandato triennale del consiglio in carica.

Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri l'intero consiglio decade e si deve procedere alla convocazione dell'assemblea entro due mesi per le nuove elezioni del consiglio.

Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci: fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti finanziari, delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e



8

01 7512
11/11/11 11:11:11



patrocina manifestazioni, sovrintende ai lavori delle strutture organizzative interne, qualora queste siano stati costituite.

Il consiglio, nella sua prima riunione, provvede altresì alla nomina del presidente e di un vicepresidente prescelti fra i propri membri: di uno o più segretari ed eventualmente di un cassiere.

Il segretario, il cassiere e gli altri eventuali impiegati non potranno essere membri del consiglio qualora ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo ritenga necessario su convocazione del presidente o del segretario a richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio deve:

- amministrare l'Associazione;
- proporre i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale che deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea, osservando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- svolgere gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- disciplinare l'ammissione degli aspiranti soci e, sentito il parere del collegio dei Probi Viri, sottoporre l'espulsione di un membro al voto dell'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- espletare ogni formalità prevista dal Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e dalle Leggi e norme ad esso collegate;
- se prevista predisporre annualmente la relazione di missione prevista dall'art. 13 n. 1 del Dlgs. 117/17 da allegare al bilancio di esercizio.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il consiglio è presieduto dal presidente oppure, in sua assenza dal vicepresidente o in mancanza del vicepresidente dal consigliere più anziano di età.

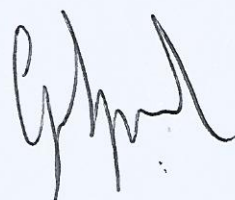
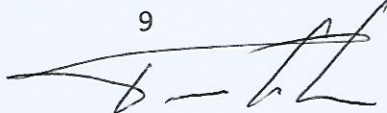
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



9



I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto apposito verbale che va firmato dal presidente e dall'estensore.

ART.13

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica in egual misura dei Consiglieri e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

In caso di sue dimissioni spetta al consiglio la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione utile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il presidente convoca l'assemblea per la elezione dei nuovi organismi associativi nonché convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato, anche temporaneamente, nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14

Il Collegio dei Probi Viri

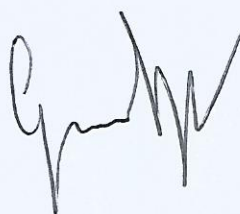
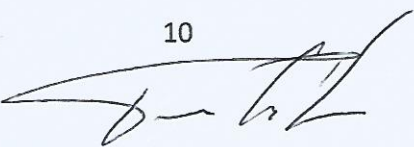
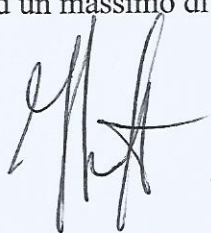
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea fra coloro che non ricoprono già una carica in altri organi associativi e dura in carica tre anni solari.

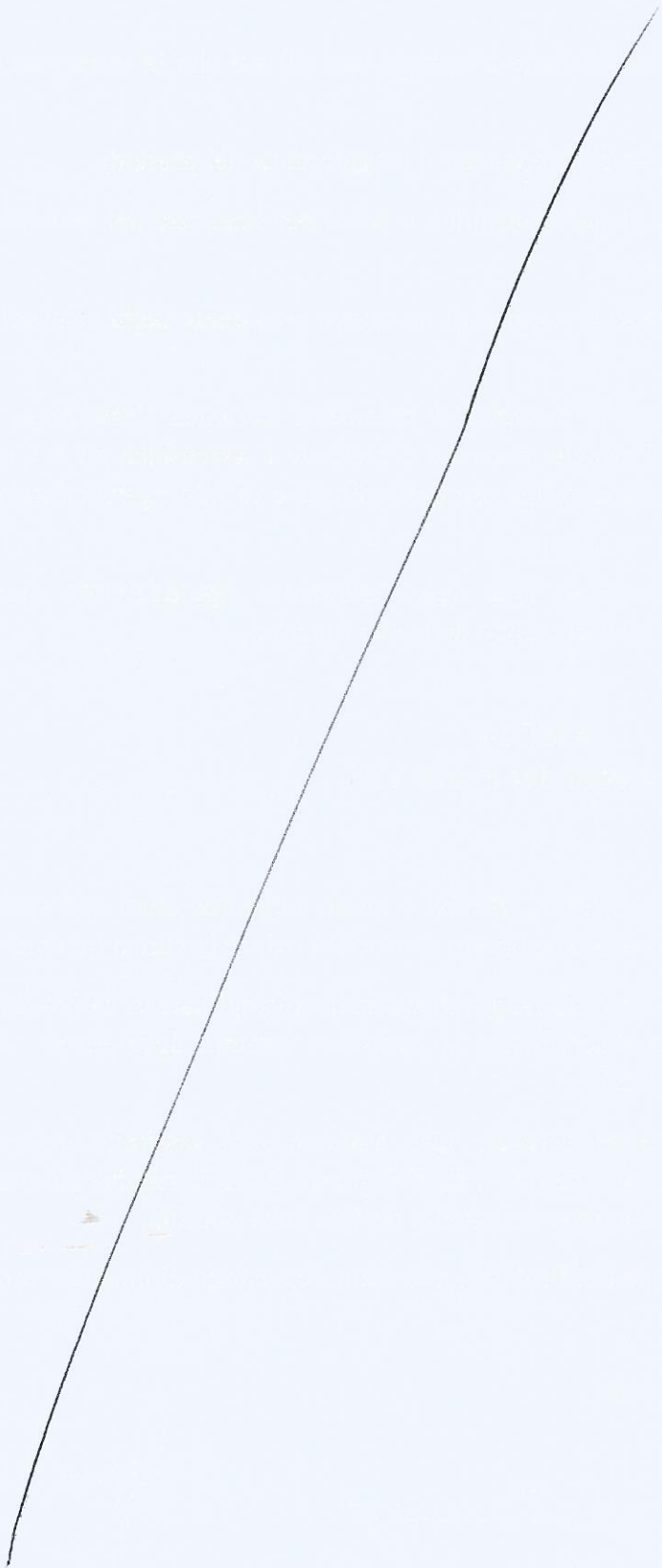
Al Collegio dei Probiviri è demandata ogni decisione di carattere disciplinare a carico del socio sottoposto ad eventuale provvedimento disciplinare; la decisione assunta deve essere votata a maggioranza e con la presenza di tre membri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissione di uno dei membri effettivi questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla ratifica della nomina.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio sono:

- censura;
- sospensione fino ad un massimo di tre anni.





In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione del socio inquisito, il Collegio dei Probiviri, su incarico del consiglio e secondo la procedura precedentemente indicata, espone la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea che si pronuncerà in via definitiva, ferme le previsioni di cui all'art. 6.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie deduzioni.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

ART.15

Il Collegio dei Garanti Contabili

L'Assemblea, allorché il rendiconto sociale supera per due annualità consecutive euro 10.000,00, elegge un Collegio dei Garanti Contabili, costituito da tre membri effettivi e da un supplente scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Garanti Contabili e rimarrà in carica tre anni solari.

Il Collegio dei Garanti Contabili:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Garanti Contabili;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Garanti Contabili.

ART.16

Patrimonio e amministrazione

Il patrimonio del gruppo è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Compendio l'evoluzione del socio italiano. Il Colloquio

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno

in fin d'anno, la fine dell'anno



Le entrate del gruppo sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da eventuali contributi concessile da Enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento del G.V.C.A., che dovrà essere deliberato da almeno i tre quarti (3/4) dei soci, il patrimonio sarà devoluto come specificato al successivo art. 27.

ART. 17 **Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, quando obbligatorio è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17.

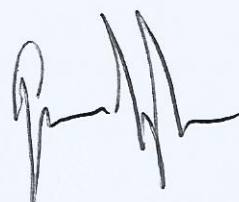
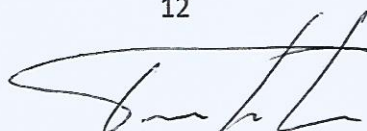
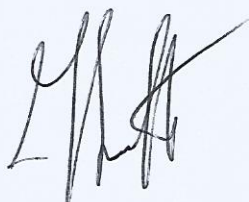
Sull'eventuale bilancio sociale si darà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

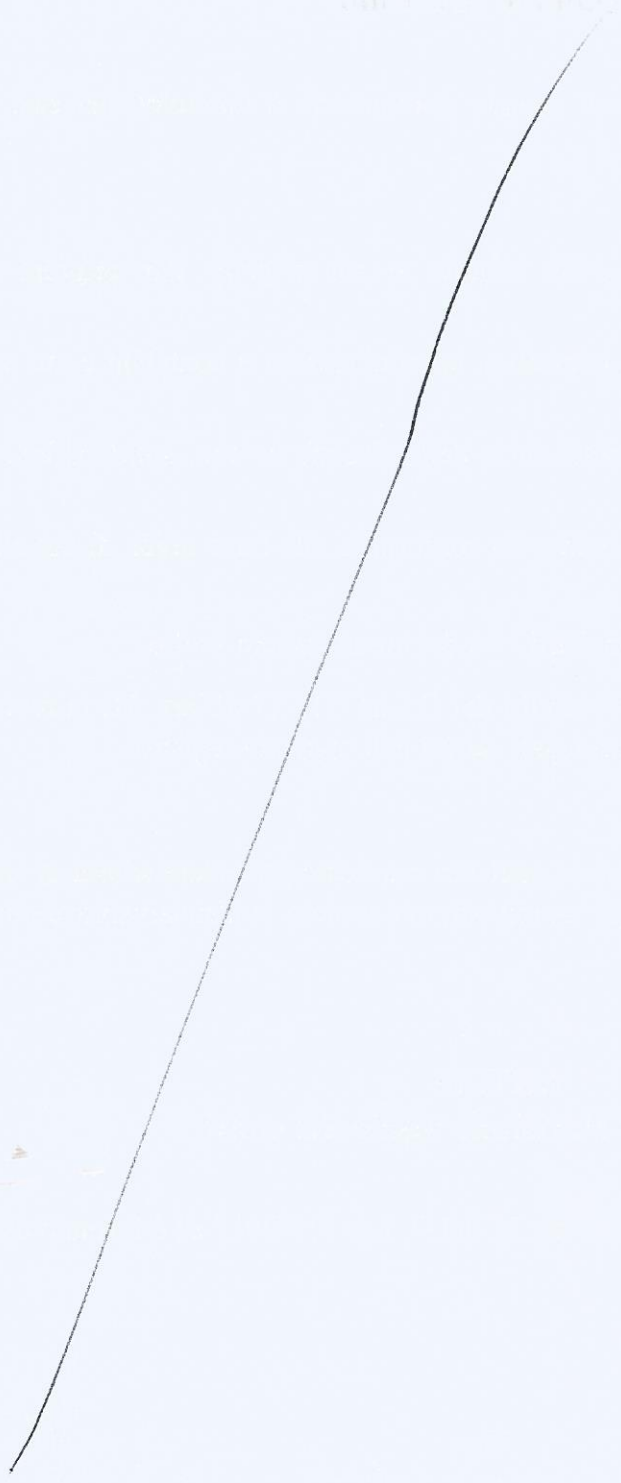
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.





ART. 19

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) le scritture con le modalità previste dagli articoli 13, 15 e 17 del D.lgs. 117/2017;
- b) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dell'organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui riferiscono;
- e) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente inoltrando motivata richiesta scritta al Consiglio.

ART. 20

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

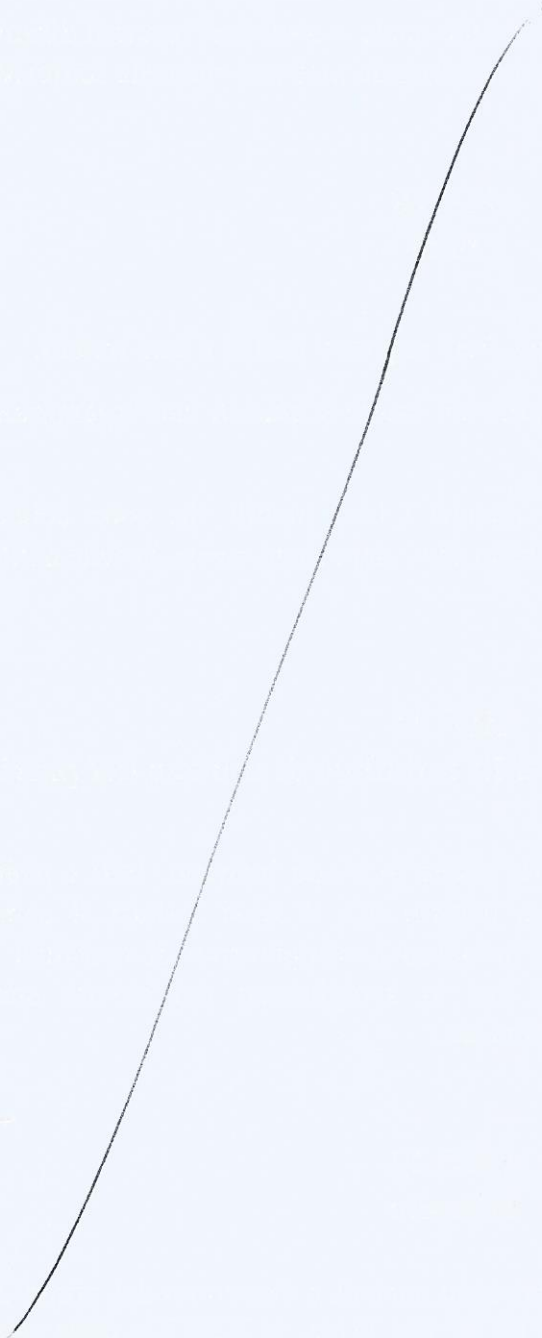
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma.2 - D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 ed 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di

del 19/12/1972



attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017. ART. 2

ART. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 c.1 del D.L.gs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017 e nel rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

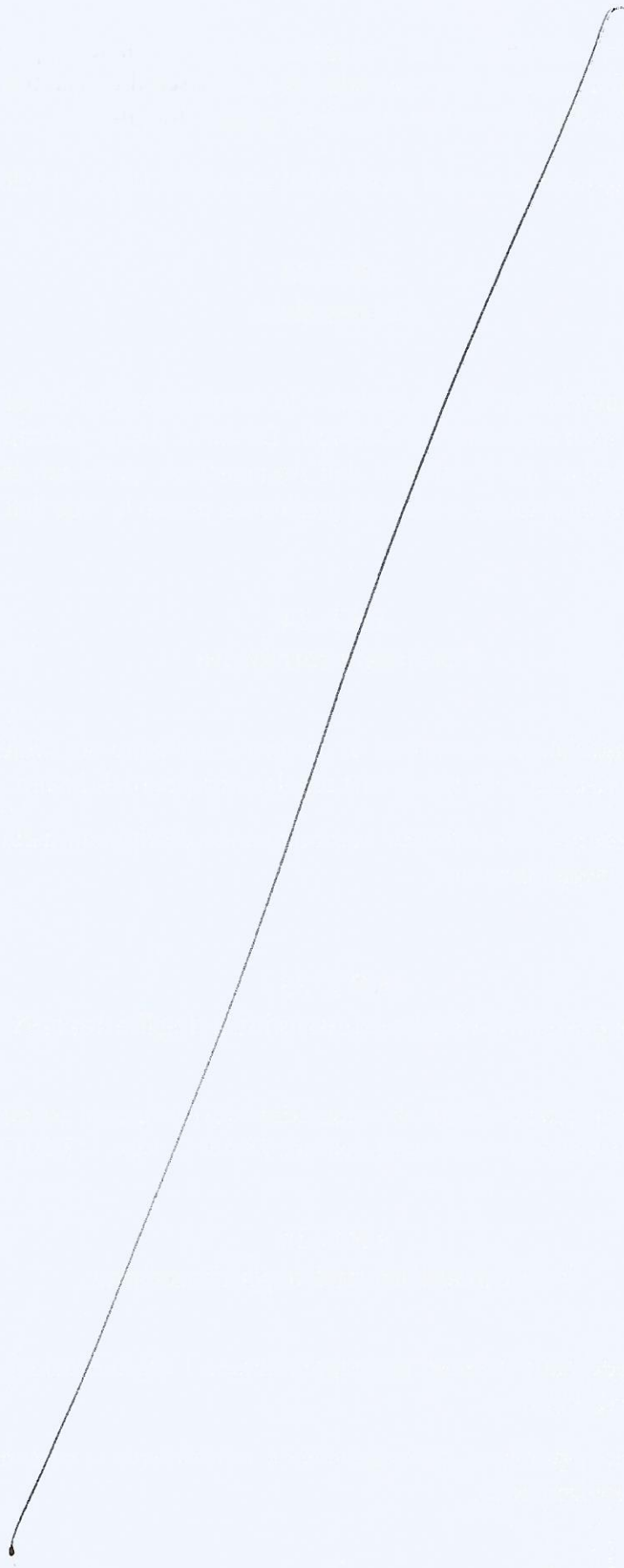
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.



ART. 27

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Disposizioni finali

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, sono di competenza del Collegio dei Probi Viri.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto, che si compone di nr 15 fogli, sostituisce il precedente adottato in data 13 marzo 1992 e viene approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 12 marzo 2023.

Il presente statuto dopo l'approvazione dell'assemblea generale entra in vigore con effetto immediato.

[Handwritten signatures]

Agenzia Entrate  *[Stamp]* Direzione Provinciale di *[illegible]*
Ufficio Territoriale di *[illegible]*

LICUDAZIONE IMPOSTA	
Reg. <i>ESENTE</i>	Rateo il <i>28/08/2023</i>
Ipot.	di <i>300</i>
Col.	serie <i>3</i>
Bollo <i>ESENTE</i>	a richiesta di <i>SPANNO GIOVANNI</i>
T.S.	
Sanz.	
Int.	
Totale <i>0</i>	
* IL DIRETTORE PROVINCIALE	
IL FUNZIONARIO	
<i>Agatino Russo (*)</i>	